

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DETRAZIONI IRPEF E ONERI DEDUCIBILI PER REDDITI CONSEGUITI NELL'ANNO 2012 AI FINI DELLA REDAZIONE DI UNICO 2013 PF O 730/2013

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Si avvicina il tempo delle dichiarazioni dei redditi e l'Agenzia delle Entrate, puntualmente come ogni anno, ha ufficializzato, con provvedimento del 15/01/2013, n. 2013/5269 il modello 730/2013 diretto ai lavoratori dipendenti e pensionati e con provvedimento del 31/01/2013, n. 2013/13125 il modello Unico Persone Fisiche 2013 diretto, oltre che ai lavoratori dipendenti e pensionati che non volessero utilizzare il modello 730, ai lavoratori autonomi per dichiarare i redditi conseguiti nel corso dell'anno 2012. Entrambi i modelli, in versione definitiva, sono disponibili on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ed inglobano tutte le novità alla luce delle recenti disposizioni normative.

Tale opera quindi si pone come obiettivo quello di consentire al contribuente persona fisica di beneficiare di possibili risparmi di imposta, in fase di redazione del prossimo 730/2013 o UNICO 2013 PF nella consapevolezza che la spesa che deve affrontare, regolarmente certificata da fattura, ricevuta fiscale e/o scontrino parlante, possa avere riscontro favorevole sotto il profilo prettamente personale ma anche di bilancio pubblico.

Il quadro della dichiarazione che accoglie detrazioni d'imposta e deduzioni è il quadro E per il modello 730/2013 ed il quadro RP per il modello Unico PF 2013.

Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (v. sezione V di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730/3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Numerose sono le novità che presenta il nuovo modello di dichiarazione dei redditi rispetto all'anno scorso. Qui di seguito si riportano le principali novità, e, a seguire, saranno illustrati, in maniera dettagliata, gli oneri per i quali spetta la detrazione e la deduzione per il periodo d'imposta 2012, al fine di una corretta compilazione dei modelli.

NOVITA' INSERITE NEL 730/2013 ED UNICO 2013

- Non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'Imu, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;
- Non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'Imu, sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito;
- Per gli immobili esenti dall'Imu, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l'Irpef e le relative addizionali;
- Il reddito dei fabbricati concessi in locazione, che presentano un interesse storico o artistico, è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale (rivalutata del 5% e ridotta del 50%) e il canone di locazione (decurtato del 35%). Nel quadro B la rendita catastale dei suddetti fabbricati va indicata nella misura ridotta del 50%;
- Se l'immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B (redditi dei fabbricati) va indicato il codice 11 (locazione in regime di libero mercato) o il codice 12 (locazione a canone "concordato");
- I redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente € 6.700, vanno menzionati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia di reddito) dalla riga C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va indicato l'ammontare totale dei redditi percepiti, inclusa la quota esente. Per l'anno 2012 chi presta l'assistenza fiscale terrà conto solo della parte di reddito eccedente € 6.700, mentre per il computo dell'acconto Irpef per il 2013 verrà esaminato l'ammontare totale del reddito percepito;
- Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d'imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di € 96.000,00. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- La detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- E' possibile destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef alla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale o alla Chiesa Apostolica in Italia;
- E' possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di € 1.032,91, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia;
- I contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede € 40,00;
- I dati relativi agli acconti per l'anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico vanno indicati nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda.

Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2012 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro **2.840,51**:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- i seguenti **altri familiari**:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori adottivi;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Le detrazioni per carichi di famiglia, sono variabili in base al reddito.

Coniuge a carico

La detrazione prevista per il coniuge a carico è:

- a) euro **800,00** se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00;
- b) euro **690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a euro 40.000,00;
- c) euro **690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 40.000,00 ma non a euro 80.000,00.

La legge di stabilità ha previsto diversi "sconti" per le famiglie e, tra le altre cose, un incremento delle detrazioni IRPEF spettanti per i figli, in relazione al reddito dichiarato. Le principali novità riguardano le famiglie con figli di età inferiore o uguale a di tre anni, per le quali la detrazione base passa dalle attuali 900 alle 1.220 Euro. Per i figli a carico che hanno più di tre anni la detrazione passa dalle precedenti 800 alle 950 Euro pro capite. Per i figli portatori di handicap è prevista una detrazione aggiuntiva di 620 Euro per i minori di tre anni e di 550 Euro per quelli più grandi.

Naturalmente, variano gli importi in base ai redditi e variano i coefficienti da utilizzare in base al numero dei figli a carico. Facciamo qualche esempio.

Se il **reddito familiare è pari a 10.000 Euro**, per:

- n. 1 figlio con meno di tre anni spettano 1.092 Euro
- n. 1 figlio con più di tre anni 850 Euro
- n. 2 figli con meno di tre anni 2.218 Euro

Se il **reddito familiare è pari a 20.000 Euro**, per:

- n. 1 figlio con meno di tre anni spettano 963 Euro
- n. 1 figlio con più di tre anni 750 Euro
- n. 2 figli con più di tre anni 1.555 Euro

Se il **reddito familiare è pari a 30.000 Euro**, per:

- n. 1 figlio con meno di tre anni spettano 835 Euro
- n. 1 figlio con più di tre anni 650 Euro

Se il **reddito familiare è pari a 40.000 Euro**, per:

- n. 1 figlio con meno di tre anni spettano 706 Euro
- n. 1 figlio con più di tre anni 550 Euro

Nessuno sconto per i redditi oltre i 95.000 euro.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

La Legge di Stabilità (art. 1, comma 526, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012) ha, in più, esteso all'anno 2013 il diritto per i residenti all'estero a richiedere le detrazioni per carichi familiari.

Pertanto, ai cittadini non residenti in Italia, le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche per l'anno 2013, a condizione che: 1) dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51 compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato; 2) di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Lo stesso articolo di legge precisa che la detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014. Inoltre, il comma 483 sempre dell' art. 1 della legge di stabilità ha aggiornato i valori delle detrazioni d'imposta per i figli a carico, con particolare riguardo ai figli minori di tre anni e ai figli portatori di handicap.

In particolare, è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la detrazione è pari rispettivamente a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati ed a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; le detrazioni appena citate sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap.

Si ricorda che non è più obbligatorio presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia e che la domanda deve essere rinnovata solo qualora intervenga una variazione nel carico familiare. I modelli di domanda, distinti in due tipologie dedicate rispettivamente ai residenti nei paesi UE e Norvegia (modello CI 501) e ai residenti nei paesi extra UE (modello CI502), sono in corso di pubblicazione nella versione aggiornata nella sezione Moduli, alla voce Convenzioni Internazionali, del sito istituzionale www.inps.it.

ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%
(RIGO E1 - E19 MODELLO 730/2013 - RIGO RP1 - RP19 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2013)

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%											
E1	SPESE SANITARIE	1	DETERMINATE PATOLOGIE		2		E9	INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER RECUPERO EDILIZIO			
						,00				,00	
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (vedere istruzioni)			(vedere istruzioni)		,00	E10	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		,00	
E3	SPESE SANITARIE PER DISABILI					,00	E11	INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI		,00	
E4	SPESE VEICOLI PER DISABILI					,00	E12	ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI		,00	
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA					,00	E13	SPESE DI ISTRUZIONE		,00	
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA					,00	E14	SPESE FUNEBRI		,00	
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE					,00	E15	SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE		,00	
E8	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI					,00	E16	SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI	1	2	
						,00				,00	
E17	ALTRE SPESE	Codice				,00	E18	ALTRE SPESE	Codice		,00
						,00				,00	
						,00	E19	ALTRE SPESE	Codice		,00
						,00				,00	

Spese sanitarie

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento sulla parte eccedente la franchigia di € 129,11 per le seguenti tipologie di spese mediche:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze (in caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata);
- acquisto di medicinali;
- acquisto di dispositivi medici qualora dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico contrassegnato dalla marcatura CE che quindi ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE e 98/79/CE;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Qualora l'ammontare complessivo delle spese sostenute superi € 15.493,71 il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali di pari importo.

Interessi passivi

Vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2012 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata. Tra gli oneri accessori sono compresi anche: la commissioni spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

L'importo massimo complessivo degli interessi passivi che derivano da mutui finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale sul quale è possibile calcolare la detrazione d'imposta del 19% è pari a € 4.000,00. Quindi la detrazione massima sarà pari a 760 euro.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Premi di assicurazione

La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima:

- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

L'importo da indicare non deve, complessivamente, superare euro 1.291,14.

Spese di istruzione

Le spese sostenute nel 2008, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

Spese funebri

Spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37.

Spese per addetti all'assistenza personale

Spese, per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo, non supera euro 40.000,00.

Spese per le attività sportive praticate dai ragazzi

Le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza

di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona fisica il nome, cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione del 19%

In questa sezione vengono indicate tutte le altre spese per cui spetta la detrazione del 19% contraddistinte dai seguenti codici:

17 - I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1000.

Si precisa che se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

18 - Le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Si precisa che per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 2.633,00.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

19 - Le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccogliercle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2007 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica;

20 - Le erogazioni liberali, per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

21 - Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

22 - I contributi associativi, per un importo non superiore a euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione;

23 - Le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L'importo di tale erogazione non può superare euro 2.065,83;

24 - Le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca);

25 - Le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione;

26 - Le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche, dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione;

27 - Le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca);

28 - Le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale e di prioritario interesse nazionale per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- la data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca);

29 - Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro e la detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

30 - Le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato;

31 - Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa (legge 10 marzo 2000, n. 62). La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

32 - I contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico;

33 - Le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;

34 - Le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36%, 41% E 50%

(RIGO E41 - E53 MODELLO 730/2013 - RIGO RP41 - RP 54 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2013)

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)														
E41	Anno	Periodo 2006/2012		Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Spesa	N. d'ordine immobile	
	1	2	3			Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10			8
E41														,00
E42														,00
E43														,00
E44														,00

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36% O 50%												
E51	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
E51												
E52	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
E52												
E53	ALTRI DATI	N. d'ordine immobile	Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				DOMANDA ACCATASTAMENTO				
	1	2	3	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTO NUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DATA	NUMERO	PROVINCIA UFF. AGENZIA TERRITORIO/ENTRATE	9	
E53												

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute negli anni 2012 o anni precedenti relative:

- alla ristrutturazione di immobili;
- all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

In questa sezione vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **36 per cento** per le spese sostenute: a) dal 2003 al 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 2007 al 25 giugno 2012;
- **41 per cento** per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- **50 per cento** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012.

Ai fini delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione del 50% è consentita per un massimo di spesa di € 96.000,00. La stessa sarà applicata agli interventi per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile danneggiato a causa di eventi calamitosi se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55%

(RIGO E61 - E63 MODELLO 730/2013 - RIGO RP61 - RP64 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2013)

SEZIONE IV - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% (INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO)							
E61	TIPO INTERVENTO	ANNO	CASI PARTICOLARI	RIDETERMINAZIONE RATE	RIPARTIZIONE RATE	NUMERO RATA	SPESA
	1	2	3	4	5	6	7
E61							,00
E62							,00
E63							,00

Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell'anno 2012 e/o negli anni dal 2008 al 2011 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

catastale anche rurale. Per tali spese spetta la detrazione d'imposta del 55% da ripartire in tre quote annuali di pari importo entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.

Le tipologie di interventi previste sono:

- Riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- Interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- Installazione di pannelli solari;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione del 55%, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Spese per la riqualificazione energetica

Sono tali le spese per qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori richiesti. Rientrano ad esempio la sostituzione o l'installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi. L'indice di prestazione energetica va calcolato con riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole unità che lo compongono ed è misurato in base agli indici riportati nella tabella dell'allegato C, numero 1), tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

L'importo da indicare non può essere superiore a 181.818,18 euro per una detrazione entro il limite massimo di 100.000,00 euro da ripartire in tre rate di pari importo non superiori a 33.333,00 euro.

Spese per interventi sull'involucro degli edifici

Sono tali le spese per interventi su edifici o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008.

L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 109.090,90 euro per una detrazione entro il limite massimo di 60.000,00 euro, da ripartire in tre rate annuali di pari importo non superiori a 20.000,00 euro.

Spese per l'installazione di pannelli solari

Sono tali le spese per pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.

L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 109.090,90 euro per una detrazione entro il limite massimo di 60.000,00 euro, da ripartire in tre rate annuali di pari importo non superiori a 20.000,00 euro.

Spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione

Le spese sostenute nel corso del 2012 per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

L'importo da indicare non può essere superiore a 54.545,45 euro per una detrazione entro il limite di 30.000,00 euro, da ripartire in tre rate annuali di pari importo non superiori a 10.000,00 euro.

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

(RIGO E71 - E72 MODELLO 730/2013 - RIGO RP71 - RP72 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2013)

SEZIONE V - DATI PER FRUIRE DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE								
E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	TIPOLOGIA 1	N. DI GIORNI 2	PERCENTUALE 3	E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	N. DI GIORNI 1	PERCENTUALE 2

Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.

Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale

Contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali).

Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione.

Detrazione d'imposta per canone di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale

Giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. Si precisa che è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nel 2012 la detrazione potrà essere fruita anche per il 2013 e il 2014.

ALTRE DETRAZIONI

(RIGO E81 - E83 MODELLO 730/2013 - RIGO RP81 - RP83 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2013)

SEZIONE VI - DATI PER FRUIRE DI ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA							
E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	(Barrare la casella)	E82	SPESE ACQUISTO MOBILI, ELETTRODOMESTICI, TV, COMPUTER (ANNO 2009)	E83	ALTRE DETRAZIONI	CODICE 1 2

Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel.: 080/3713314 - Fax: 080/9649656

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - http://www.studiosaracino.it

Albo Dottori Commercialisti Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2012 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli solo per la parte eccedente € 40,00;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

Assegno periodico corrisposto al coniuge

Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

I contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di euro 1.549,37. Non è deducibile il contributo forfettario di 1.000 euro versato per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri.

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

Le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai disabili ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 sono interamente deducibili dal reddito complessivo e, nello specifico, riguardano quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
- al personale con la qualifica di educatore professionale
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le persone disabili possono usufruire della deduzione anche se percepiscono l'assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it